

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DEL BILANCIO E DELLE FORZE ARMATE

RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI MARTEDÌ 5 MAGGIO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA GRANDI

INDICE

	Pag.
Saluto alle Forze Armate	925
PRESIDENTE.	
Disegni di legge (<i>Approvazione per acclamazione</i>):	
Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1942-43 (1768) — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1942-43 (1769) — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1942-43 (1770)	925
MANARESI — SCUERO, <i>Sottosegretario di Stato per la guerra.</i>	

L'adunanza comincia alle 11.

(Sono presenti i Sottosegretari di Stato per la guerra, Scuero, per la marina, Riccardi Arturo, per l'aeronautica, Fougier e per le finanze, Lissia).

PRESIDENTE chiama a fungere da Segretario il Consigliere nazionale Palermo.

Comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Arcidiacono, Arlotti, Bruchi, Colombati, Paolini, Suvich, Masetti, Mazzini, Venturi, Lantini, Braga, Chiozzi Millelire, Mazzetti, di Belsito, Manni e Sacco.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Saluto alle Forze Armate.

PRESIDENTE. (*Sorge in piedi. — Tutti i presenti si alzano*). Tutti in piedi, camerati, e rivolgiamo il nostro saluto ai soldati, alle gloriose Forze armate dell'Italia, ai combattenti del nostro Esercito, Marina e Aviazione, che su tutti i campi di battaglia, in terra, per mare, nei cieli prodigano la loro vita giovane ed eroica e si coprono di gloria per difendere la terra, il mare, il cielo della Patria, per affermare la civiltà della nostra razza e il diritto di vita e di grandezza dell'Italia Fascista. (*Vivissime generali acclamazioni — L'Assemblea tributa una calda manifestazione alle Forze armate*).

Approvazione per acclamazione dei disegni di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1942-43. (1768) — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1942-43 (1769) — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1942-43. (1770)

PRESIDENTE avverte che la discussione sui tre disegni di legge avrà luogo cumulativamente.

MANARESI, *Presidente della Commissione delle Forze armate*, propone che i tre bilanci delle Forze armate siano approvati per acclamazione. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE pone a partito questa proposta. (*L'Assemblea sorge in piedi. Vivissimi, prolungati applausi*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Dichiara approvati i tre disegni di legge per acclamazione. (*Vedi Allegato*).

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Camerati, la vostra unanime acclamazione non può non commuovere il nostro cuore di soldati. Anche a nome dei colleghi della Regia marina e della Regia aeronautica, ringrazio vivamente la Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fervido, cameratesco consenso col quale ha accolto i disegni di legge concernenti lo stato di previsione della spesa per le Forze armate nel nuovo esercizio finanziario.

Tale consenso, che interpreta i sentimenti dell'intera Nazione impegnata con tutte le sue forze materiali e spirituali nella dura battaglia per la vittoria, ci sprona a proseguire senza soste, con infaticabile lena, nell'opera di sempre più vasto potenziamento dell'appar-

recchio militare e di sempre maggiore perfezionamento della sua capacità operativa, e ci colma di intimo giubilo in quanto suona schietta ed affettuosa fiducia da parte dell'intero Paese che guarda con orgoglio alle sue Forze armate e le segue spiritualmente, con fervida ansia, nel cammino della vittoria.

Fieri di così alta considerazione, i soldati della terra, del mare e del cielo — nei cui ranghi oggi militano e combattono diversi camerati Consiglieri nazionali — sapranno mantenersi all'altezza delle loro più fulgide tradizioni, affermando oltre i confini e i lidi della Patria, la potenza vittoriosa dell'Italia Fascista. (*L'Assemblea rinnova la manifestazione alle Forze armate con prolungate ovazioni*).

L'adunanza termina alle 11,15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI. (1768)

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX, al 30 giugno 1943-XXI, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

ART. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 20 del testo unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928-VI, n° 263, sono per l'esercizio finanziario 1942-43 quelli descritti nell'elenco n° 1, annesso alla presente legge.

ART. 3.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina, durante l'esercizio 1942-43, è stabilito in seimila.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da richiamare per l'esercizio 1942-1943, ai fini dell'avanzamento in base alle norme per l'applicazione della legge 9 maggio 1940-XVIII, n° 370, è stabilito in seimila.

Il numero medio del personale specializzato, arruolato in base al Regio decreto legge 31 ottobre 1935-XIV, n° 2057, convertito nella legge 16 gennaio 1936-XIV, n° 134, è stabilito, per l'esercizio 1942-43, in ventunomila.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI. (1769)

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

ART. 2.

L'assegnazione di cui al Regio decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873, e la quota stabilita dall'articolo 20 del Regio decreto legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 245, per sovvenzioni alla costruzione di navi mercantili, al netto della somma di lire 3,000,000 da destinare alla partecipazione dello Stato al capitale della Banca Nazionale del Lavoro, ai termini dell'articolo 2 della legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 731, sono iscritte per lire 328,000,000 nella parte ordinaria, al capitolo n. 61 e per lire 614,000,000 nella parte straordinaria al capitolo n. 75.

ART. 3.

È autorizzata l'iscrizione della somma di lire 20,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1942-43, per la costituzione di scorte intangibili.

ART. 4.

La quota relativa all'esercizio finanziario 1942-43 della spesa autorizzata con l'articolo 4 della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 430, per il miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, ar-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

senali e dipartimenti marittimi, è aumentata di lire 25,000,000, restando elevato di uguale somma l'importo complessivo della spesa stessa.

ART. 5.

La quota relativa all'esercizio finanziario 1942-43 della spesa autorizzata con l'articolo 5 della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 430, per lavori portuali interessanti il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali, è aumentata di lire 12,000,000, restando elevato di uguale somma l'importo complessivo della spesa stessa.

ART. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico concernente l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, sono estese anche ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi; i relativi prelevamenti per questo titolo non potranno eccedere, durante l'esercizio 1942-43, complessivamente la somma di lire 3,000,000.

I capitoli, a favore dei quali, nell'esercizio 1942-43, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai succitati articoli, sono descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

ART. 7.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1942-43 la facoltà concessa al Ministro della marina dal decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sui fondi residui fino al totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:

Corpo Reale equipaggi marittimi — Vestiario.

Corpo Reale equipaggi marittimi — Viveri.

Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere — Materiale per l'esercizio, ecc.

Difese marittime e costiere, ecc.

Combustibili liquidi e solidi, ecc.

Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.

Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.

Materiali e lavori di manutenzione, ecc. del Regio naviglio, ecc.

Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI. (1770)

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per l'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

ART. 2.

I prelevamenti dal Fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 15 del predetto stato di previsione, in base all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1958, possono effettuarsi a favore dei capitoli indicati nello elenco n. 1 annesso alla presente legge.

ART. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, è data facoltà al Ministro dell'aeronautica di inscrivere i fondi residui al 30 giugno 1942-XX, in aumento agli stanziamenti di competenza per far fronte alle spese di cui ai capitoli medesimi.

ART. 4.

Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1942-43 le seguenti assegnazioni straordinarie:

lire 170,000,000 per acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni, comprese quelle riguardanti i campi di fortuna, nell'interesse del demanio aeronautico;

lire 213,000,000 per la costituzione delle dotazioni di mobilitazione, di armi, bombe, esplosivi, artifici, benzina, lubrificanti, automezzi e materiali vari.

ART. 5.

Agli effetti dell'articolo 15 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, è approvato il bilancio del Registro aeronautico italiano per l'esercizio 1942, allegato in appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica.